

## **ALLEGATO A)**

### **CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL CONFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 19/2008.**

Tra il Comune di Reggio Emilia

e

la Provincia di Reggio Emilia

#### **Premesso:**

1. che l'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (d'ora innanzi semplicemente "legge regionale") assegna ai comuni le funzioni in materia sismica, prevedendo al possibilità di avvalersi per un periodo non inferiore a 10 anni delle strutture regionali competenti in materia sismica;

2. che l'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" dispone che l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale, cessi il 31 dicembre 2018;

3. che le funzioni in materia sismica svolte dai comuni consistono tra l'altro nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;

4. che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei comuni a più elevato rischio sismico (Classe 1 e 2) e il regime di deposito, fatta salva l'autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle classi di rischio sismico più basso (Classe 3 e 4);

5. che i comuni della provincia, fatto salvo il comune capoluogo, si sono avvalsi fino al 31/12/2018 delle strutture tecniche regionali non disponendo delle specifiche competenze professionali richieste;

6. il Comune di Reggio Emilia con delibera di Giunta Comunale ID.323 del 19.11.2009 ha assunto le funzioni in materia sismica ai sensi dell'art.3 comma 2 della sopracitata L.R.30/10/2008 n.19;

7. che in conseguenza della cessazione del regime di avvalimento delle strutture regionali, i comuni della provincia, con esclusione del capoluogo, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 con la Provincia di Reggio Emilia, efficace a seguito di attestazione del segretario generale della Provincia in data 12/09/2018, in forza della quale veniva costituito il Servizio associato per le funzioni sismiche di cui alle LR 19/2008;

8. che tale convenzione inizialmente con durata al 31.12.2021, è stata poi prorogata a tempo indeterminato, come da comunicazione agli enti aderenti del Dr.Tirabassi Segretario Generale del-

la Provincia in data 14.01.2022 PG.n. 817/2022, avendo i comuni formulato un giudizio positivo circa la qualità del servizio prestato ritenendo pertanto di proseguire questa esperienza;

**Rilevato che:**

- il Comune di Reggio Emilia fino a tutto il 2022 ha svolto in autonomia le funzioni sismiche di cui sopra ma, la complessità della materia, la necessità di avere un team di professionisti qualificati e la mancanza in organico di figure altamente specializzate nella materia in questione, ha indotto l'amministrazione a valutare l'adesione alla convenzione di cui sopra al fine di conferire alla Provincia le funzioni sismiche di cui alle LR 19/2008 secondo le indicazioni contenute nella convenzione già stipulata dagli altri Comuni della Provincia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Reggio Emilia ID.n... del....

Di adesione alla convenzione per il conferimento alla Provincia di Reggio Emilia delle funzioni in materia sismica di cui alla L.R.19/2008.

tanto premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1. Finalità.**

Scopo della presente convenzione è l'esercizio da parte del Comune di Reggio Emilia, delle funzioni in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale 19/2018. La convenzione, inoltre, intende promuovere la sicurezza sismica delle costruzioni su tutto il territorio provinciale adottando le opportune misure di prevenzione del rischio.

**Art. 2. Oggetto.**

Con la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, il Comune di Reggio Emilia, conferisce alla Provincia di Reggio Emilia (d'ora innanzi semplicemente "Provincia"), le competenze e le attività inerenti le funzioni in materia sismica di cui alla legge regionale n. 19/2008, attribuite alle medesime dai Comuni membri. Il conferimento ha carattere permanente, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

**Art. 3. Competenze.**

La Provincia svolgerà in nome e per conto del Comune di Reggio Emilia aderente, che mantiene la titolarità della funzione, le seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni sismiche di cui all'art. 11 della legge regionale;
- effettuazione delle verifiche sismiche sui depositi di cui all'art. 13 della legge regionale;
- assistenza e consulenza ai comuni in materia sismica;
- gestione, in via non esclusiva dei rapporti con la Regione Emilia-Romagna in materia sismica;
- attività complementari e accessorie alle funzioni prima elencate.

La Provincia rappresenta il Comune di Reggio Emilia e gli altri enti aderenti in tutti i procedimenti e le circostanze rientranti nella materia della presente convenzione, compresa la difesa in giudizio per cause inerenti i provvedimenti del SAS. Le predette competenze possono essere integrate nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, senza necessità di modificare la presente convenzione previa deliberazione unanime dell'organismo di cui al successivo art. 8.

Il controllo formale delle pratiche edilizie e della completezza della documentazione allegata resta in capo a ciascun comune.

#### **Art. 4. Modalità operative e organizzazione.**

Per lo svolgimento delle funzioni conferite, la Provincia ha già costituito al proprio interno un apposito servizio denominato Servizio Associato Sismica (in sigla SAS).

Al SAS sono assegnate le risorse umane dotate delle necessarie competenze tecniche ed amministrative in misura adeguata al volume di pratiche trasmesse dai comuni, nel rispetto degli standard minimi di cui alle deliberazioni della giunta regionale 1804/2008, n. 120/2009 e s. m. e i.. Il SAS fa capo ad un responsabile con qualifica dirigenziale competente ad adottare gli atti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e verifica. Fermo restando la responsabilità in capo al dirigente, il SAS potrà avvalersi di prestazioni esterne, anche in forma di appalto di servizi, per lo svolgimento di attività preparatoria o complementare.

All'organizzazione del SAS si applica la disciplina della Provincia.

Nello svolgimento delle proprie attività il SAS si atterrà alle disposizioni della disciplina regionale in materia sismica.

Il dirigente preposto al SAS definisce, sentito il Comitato di coordinamento tecnico di cui al successivo art. 9, mediante propria circolare le modalità funzionamento del SAS, in particolare per quanto riguarda la gestione delle pratiche e le relazioni con i professionisti.

Con successivi atti dei rispettivi organi esecutivi, possono venire definite ulteriori aspetti dell'organizzazione del servizio, non rientranti nell'esclusiva competenza della Provincia, compresa l'eventuale regolazione delle facoltà assunzionali.

#### **Art. 5. Piano economico-finanziario.**

Il conferimento delle funzioni è finanziato mediante:

1. i rimborsi forfettari a carico dei richiedenti di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2271/2016 e successivi aggiornamenti e adeguamenti; il versamento avviene direttamente a favore della Provincia; gli uffici comunali competenti alla ricezioni delle pratiche, verificano l'avvenuto corretto versamento del rimborso per ciascuna tipologia;

2. i contributi versati direttamente dai comuni a copertura integrale della spesa; il contributo in capo a ciascun ente aderente è determinato in proporzione, per il 50% al numero degli abitanti dei comuni aderenti e per il 50% delle pratiche depositate presso ciascun ente, con riferimento all'anno precedente.

Il contributo è definito entro il 31/7 di ciascun anno, fatto salvo eventuali conguagli, attivi o passivi

che saranno comunicati entro il 31/3 dell'anno successivo.

Per ragioni di semplificazione contabile e amministrativa, la regolazione dei contributi di cui al precedente punto 2 avviene direttamente tra i Comuni e la Provincia.

I criteri di cui al punto 1 possono essere modificati con il consenso unanime dell'organismo di cui all'art. 8

#### **Art. 6. Trattamento dati.**

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 le parti convengono, per ragioni di semplificazione amministrativa, che i flussi di dati vengano gestiti direttamente tra il Comune di RE ("Titolari del trattamento") e la Provincia che, conseguentemente, viene individuata quale "Responsabile del trattamento", come definito dall'art. 28 del citato Regolamento UE. A tal fine si richiamano i disciplinari di incarico di cui all'art. 6 della convenzione con cui i comuni hanno conferito le competenze sismiche alle rispettive unioni.

Le parti si riservano tuttavia di modificare le norme in materia di trattamento dei dati personali mediante atti dei rispettivi organi esecutivi.

#### **Art. 7. Durata del conferimento e recesso.**

Il conferimento delle funzioni ha carattere permanente e decorre dal 1 gennaio 2023.

Ogni ente aderente può recedere dandone comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, condizionatamente alla verifica della sostenibilità finanziaria dell'esercizio delle funzioni.

#### **Art. 8. Funzioni di rappresenta e indirizzo.**

Le funzioni di rappresentanza e indirizzo relative alle materie di cui alla presente convenzione riguardano in particolare gli orientamenti generali dell'attività e dell'organizzazione del SAS, la determinazione di criteri alternativi per il riparto dei costi di gestione, il complessivo monitoraggio dell'attività del SAS, l'individuazione di eventuali criticità e delle ipotesi di soluzione, oltre che l'integrazione delle funzioni assegnate al SAS, purché inerenti le attribuzioni comunali in materia sismica e di sicurezza territoriale

Le funzioni di rappresenta e indirizzo sono esercitate dalla Conferenza dei presidenti delle unioni. Se richiesti, partecipano alle sedute con funzioni di assistenza il dirigente preposto al SAS e il segretario generale della Provincia.

#### **Art. 9. Comitato di coordinamento tecnico.**

Il Comitato di coordinamento tecnico è composto dal dirigente del SAS, o suo delegato, che svolge anche le funzioni di coordinatore e da un responsabile o dirigente per ciascuna delle unioni, designati dalle stesse. Il Comitato favorisce le relazioni e gli scambi informativi tra i comuni aderenti e l'ufficio associato contribuendo alla definizione di prassi e procedure. Per particolari

esigenze e per favorire il confronto con i diversi portatori di interessi, il comitato tecnico potrà essere allargato, su invito del coordinatore, ai rappresentanti degli ordini professionali e del servizio geologico della Regione Emilia-Romagna.

**Art. 10. Sottoscrizione per adesione**

In considerazione del numero di enti aderenti alla presente convenzione e delle conseguenti difficoltà a prevedere la sottoscrizione in modalità digitale da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti, l'adesione alla stessa si intende perfezionata mediante formale comunicazione tramite PEC alla Provincia di Reggio Emilia, attestata in calce alla convenzione da parte dei segretari delle singole unioni o di chi ne svolge legalmente le funzioni.

**ATTESTAZIONE DI EFFICACIA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Segretario generale della Provincia Reggio Emilia, avendo ricevuto le seguenti formali comunicazioni di adesione:

ATTESTA

ai sensi dell'art. 10 della convenzione

che la stessa è pienamente efficace tra gli enti aderenti dalla data odierna.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

**Allegato alla Convenzione per il conferimento, per il tramite delle unioni o direttamente, delle funzioni in materia di Sismica di cui alla Legge Regionale 19/2008.**

## **Accordo per il trattamento di dati personali**

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante alla Convenzione per l'Ufficio Associato per le Verifiche Sismiche stipulato tra le Unioni e i Comuni aderenti "Titolari del Trattamento" tra cui anche il Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia, soggetto che esercita effettivamente la funzione delegata, (di seguito anche "Parti").

La Provincia di Reggio Emilia viene designata quale "Responsabile del trattamento" (in seguito Responsabile) di dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito: GDPR), in quanto presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e assicuri la tutela degli interessati.

Il Responsabile è tenuto a comunicare ai Comuni eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: supporto, facilitazione, verifica ed esperimento delle pratiche relative all'Ufficio Associato per le Verifiche sismiche ;

- Durata: sino alla scadenza della Convenzione;

- Finalità del trattamento: espletamento delle funzioni istituzionali previste in attuazione della L.R. 19/2008 in materia sismica ed in particolare per istruire il procedimento amministrativo istanziato dall'utente;

- Natura di dati personali trattati: dati comuni;

- Categorie di interessati: cittadini

### **Le Parti convengono quanto segue**

#### **1. Definizioni e disposizioni applicabili**

1. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al GDPR, la normativa statale e regionale in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **2. Modalità di trattamento dei dati e istruzioni**

1. Relativamente ai dati personali che tratta per conto dei Comuni, il Responsabile si impegna a trattarli nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, solo ai fini dell'esecuzione collaborazione della Convenzione e nel rispetto delle istruzioni fornite dai Comuni con il presente accordo;

2. Il Responsabile si obbliga a adottare procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate dagli interessati ai Comuni relativamente ai loro dati personali;

3. Nella disciplina delle procedure di cui al comma 2, il Responsabile si obbliga a conformarsi alle istruzioni eventualmente fornite dai Comuni;

4. Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire ai Comuni la cooperazione, l'assistenza e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1;

5. Ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il Responsabile del trattamento deve compilare e rendere disponibile a richiesta dei Comuni un registro dei trattamenti dati personali;
6. Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione anche al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR.

### **3. Misure di sicurezza**

1. Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere le misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Tali misure sono state impostate dai Comuni sui sistemi di sua proprietà e gli stessi sono dati in dotazione al Responsabile per fornire supporto ai soggetti interessati.
2. Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve adottare misure organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza dei dati, al fine di prevenire l'accesso non autorizzato a qualsiasi dato personale.

### **4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

1. Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito: "incaricati") effettuati per conto dei Comuni.
2. Il Responsabile garantisce altresì che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
3. Il Responsabile, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, non può imporre ai propri incaricati obblighi di riservatezza meno onerosi di quelli previsti collaborazione nella Convenzione. In ogni caso, risponde direttamente per qualsiasi divulgazione di dati personali effettuata dai propri incaricati, in violazione collaborazione della Convenzione, del presente Accordo e delle disposizioni di cui all'articolo 1.

### **5. Sub responsabili del trattamento dei dati personali**

1. Nel corso dell'esecuzione collaborazione della Convenzione, il Responsabile è autorizzato, sin d'ora, a designare altri responsabili del trattamento ("Sub-responsabili"), previa informazione ai Comuni stipulando con gli stessi un Accordo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR, che preveda condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo. In particolare, nell'ambito dell'Accordo tra Responsabile e Sub-responsabili è posto in capo a questi ultimi l'obbligo di consentire ai Comuni di esercitare l'attività di vigilanza di cui all'articolo 8.
2. Nell'Accordo di cui al comma 1, il Sub-responsabile si obbliga a stipulare con i Comuni, su richiesta della stessa, un Accordo per il trattamento di dati che, salvo ulteriori e specifiche previsioni, preveda gli stessi contenuti di cui al presente Accordo.
3. Qualora il Sub-responsabile non adempia ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti dei Comuni la responsabilità dell'adempimento degli stessi.

### **6. Trattamento dei dati personali fuori dell'Unione Europea**

1. I Comuni non autorizzano il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

### **7. Cancellazione dei dati personali**

1. Il Responsabile provvede, su richiesta dei Comuni, alla restituzione o alla cancellazione dei dati personali trattati alla cessazione collaborazione della Convenzione, in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dagli stessi o, in ogni caso, al termine del periodo di conservazione dei dati stessi.

### **8. Vigilanza**

1. Il Responsabile si rende disponibile a specifiche attività di revisione ed ispezione in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dei Comuni.
2. Il Responsabile consente ai Comuni l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto degli obblighi derivanti collaborazione dalla Convenzione, dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo
3. L'esperimento di tali verifiche non può avere ad oggetto dati di terze parti, né informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza sulla base della normativa vigente.

4. Le verifiche previste dal presente articolo possono essere esperite dai Comuni anche richiedendo al Responsabile di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

### **9. Indagini dell'Autorità e reclami**

1. Nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Responsabile o il Sub-responsabile informa tempestivamente i Comuni:

- a) delle richieste o delle comunicazioni del Garante per la protezione dei dati personali o delle forze dell'ordine;
- b) delle istanze ricevute dai soggetti interessati.

2. Il Responsabile fornisce gratuitamente la necessaria assistenza ai Comuni per garantire che la stessa possa rispondere a tali richieste, istanze o comunicazioni nei termini previsti.

### **10. Violazione dei dati personali (data breach) e obblighi di notifica**

1. Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del GDPR, deve comunicare, a mezzo di posta elettronica certificata, ai Comuni, tempestivamente e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i Sub-responsabili. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, paragrafo 3, del GDPR, tale comunicazione deve contenere ogni altra informazione utile alla gestione del data breach.

2. Il Responsabile deve fornire il supporto necessario ai Comuni ai fini delle indagini e delle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi e, d'intesa con i Comuni, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile non può rilasciare alcuna dichiarazione pubblica, né pubblicare alcun comunicato stampa riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza il previo consenso scritto dei Comuni.

### **11. Responsabilità**

Il Responsabile risponde del danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni legislative dei Comuni sancite nel presente Accordo